

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda - Presidente

Dott. PERRINO Angelina Maria - Consigliere

Dott. PAZZI Alberto - rel. Consigliere

Dott. VELLA Paola - Consigliere

Dott. CROLLA Cosmo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 16701/2018 R.G. proposto da:

(OMISSIS) s.r.l., con sede in Ascoli Piceno, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'Avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO di (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'Avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'Avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso il decreto del Tribunale di Napoli in R.G. n. 23187/2017 depositato il 24/4/2018;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8/11/2023 dal Consigliere Pazzi Alberto.

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Il giudice delegato al fallimento di (OMISSIS) s.r.l. ammetteva al passivo della procedura il credito di Euro 636.326,33 vantato da (OMISSIS) s.r.l. per il minor importo di Euro 63.632; rilevava, infatti, che l'accordo di ristrutturazione del credito, di carattere remissorio, intervenuto fra il creditore istante e la società poi fallita non era stato risolto per inadempimento o impossibilità sopravvenuta e doveva, quindi, intendersi ancora vincolante fra le parti.

2. Il Tribunale di Napoli, a seguito dell'opposizione presentata da (OMISSIS) s.r.l., osservava che gli accordi di cui alla L.Fall., articolo 182-bis, pur essendo riconducibili nell'alveo delle procedure concorsuali alternative al fallimento, mantengono una natura sostanzialmente privatistica, hanno una propria autonomia

giuridica, sono connotati da singole cause concrete e manifestano la loro natura concorsuale solo in sede di omologazione e con riferimento ai loro effetti.

Evidenziava che in caso di dichiarazione di fallimento successiva all'omologazione di un accordo di ristrutturazione la dichiarazione di insolvenza determina l'impossibilit  di esecuzione ed attuazione del complessivo piano di ristrutturazione, ma non incide sulla realizzazione della causa dei singoli accordi, che rimangono pienamente vincolanti fra le parti.

Sosteneva che la dichiarazione di fallimento non determina l'automatico scioglimento di tutti i contratti conclusi per l'attuazione del piano di ristrutturazione, perche' la causa di tali accordi puo' ancora essere realizzata.

Reputava, pertanto, che nel caso di specie, non risultando che l'opponente avesse ottenuto prima della dichiarazione di fallimento o quantomeno proposto, L.Fall., ex articolo 72, una domanda giudiziale per ottenere la risoluzione del contratto stipulato con la societa' in bonis, il contenuto parzialmente remissorio dell'accordo di ristrutturazione dovesse ritenersi ancora vincolante per le parti stipulanti.

Rilevava, infine, l'inaffidabilit  delle domande di accertamento giudiziale di risoluzione dell'accordo per grave inadempimento della controparte e di riconoscimento della prededucibilit  del credito insinuato, in ragione del loro carattere di novita'.

3. (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione di tale decreto, pubblicato in data 24 aprile 2018, prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di (OMISSIS). s.r.l..

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione della L.Fall., articoli 182-bis, 72 e 52, articoli 1322, 1323, 1325, 1236, 1453, 1458 e 1463 c.c.: la ristrutturazione dei debiti - spiega il ricorrente - rappresenta uno strumento di soluzione concordata dell'esposizione debitoria cumulata dall'impresa e il relativo accordo ha come propria causa concreta il superamento della crisi dell'imprenditore, perseguito dalle parti nell'ambito dell'assetto dei propri reciproci interessi; una volta che la dichiarazione di fallimento determina in via definitiva l'impossibilit  di un'esecuzione dell'accordo di ristrutturazione e il venir meno della sua causa, rappresentata dalla finalita' obiettivamente perseguita dalle parti, non e' possibile - in tesi - che sopravviva solo il contenuto parzialmente remissorio dell'accordo, divenuto obiettivamente ineseguibile.

Il credito, dunque, andava ammesso per l'intero, sia pure in moneta fallimentare.

5. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione della L.Fall., articolo 182-bis, L.Fall., articoli 93, 95, 98, 99 e 101: il tribunale avrebbe erroneamente ravvisato la novita' delle difese dell'opponente, in quanto in realta' la risoluzione dell'accordo era stata richiesta sin da subito, in via di accertamento incidentale, in funzione dell'ammissione al passivo dell'intero ammontare del credito originario.

La societa' opponente, peraltro, nel replicare alle osservazioni del curatore, aveva rappresentato che la tesi del curatore del persistere dell'accordo di ristrutturazione comportava, come sua logica conseguenza, l'esclusione della necessita' di un'ammissione al passivo del credito, in quanto il fallimento sarebbe stato tenuto a rispettare detto accordo corrispondendo l'importo "in moneta sonante".

6. Il collegio ritiene che il primo motivo di ricorso prospetti una questione di diritto di particolare rilevanza, della quale e' opportuna la trattazione in pubblica udienza ex articolo 375 c.p.c., comma 1, trattandosi di prendere in esame la natura dell'accordo di ristrutturazione, per verificare poi quali siano le sue sorti in caso di successivo fallimento e se l'eventuale venir meno del negozio si verifichi automaticamente o soltanto a seguito di iniziativa del creditore contraente.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa in pubblica udienza.